



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924

fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

OMISSIS

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini riunito nella seduta del 9.02.2022 viste le previsioni introdotte con il D.L. n. 1/2022 in tema di obbligo di Green Pass per l'accesso degli Avvocati agli Uffici Giudiziari; dato atto di aver ricevuto diverse segnalazioni, sia da parte di singoli che di aggregazioni di Avvocati, in relazione alle serie problematiche che tali previsioni comportano, ed in particolare una nota a firma di circa 60 Avvocati del Foro di Rimini che hanno richiesto espressamente una presa di posizione del Consiglio dell'Ordine, ed una successiva nota in data 7.02.2022 con la quale si è specificato che la richiesta è quella di rivolgere una istanza al Consiglio Nazionale Forense affinché assuma ogni iniziativa ritenuta opportuna, oltre ad interloquire con i capi degli Uffici Giudiziari locali in merito ad un'ipotesi di errore nell'individuazione della durata delle disposizioni inerenti l'accesso agli Uffici Giudiziari di Rimini mediante Green Pass, **premesse** che è espressamente lasciata del tutto estranea a questa trattazione ogni questione relativa alla correttezza o meno delle misure emergenziali e dell'obbligo vaccinale; **ritenuto** che la sollecitazione proveniente da numerosi Avvocati del Foro meriti di essere portata dal Consiglio dell'Ordine all'attenzione del Consiglio Nazionale Forense, seppur per motivi non del tutto coincidenti con le ragioni esposte dai richiedenti; **esaminate anche** le note emesse da alcuni rappresentanti Istituzionali ed Associative dell'Avvocatura; **osservato***

- che la normativa introdotta con il D.L. n. 1/2002, come successivamente interpretata da Circolari del Ministero della Giustizia, ha esteso con applicazione immediata l'obbligo di esibire il Green Pass "base" per accedere agli Uffici Giudiziari a tutti gli Avvocati ed ha previsto l'obbligo di esibire il Green Pass "rafforzato" a partire dal 15 Febbraio 2022 per gli Avvocati ultracinquantenni;

- che a tali previsioni è stata collegata quella per cui "L'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento";

- che la ratio complessiva delle previsioni risulta essere quella di "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza" e quindi quella di evitare le possibilità di diffusione dei contagi e di contrazione del virus all'interno degli Uffici Giudiziari;

- che, in pratica, l'attuale esigenza di evitare rischi di contagio all'interno degli Uffici Giudiziari viene ritenuta di tale portata da dover impedire l'accesso al Difensore non munito di Green Pass, anche se egli sia chiamato a svolgere in quegli Uffici una funzione importantissima ed imprescindibile, ad esempio anche in processi penali con imputati privati della libertà personale;

- che, se questo è l'obiettivo, appare del tutto incoerente il fatto che la norma, mentre impedisce l'accesso al Difensore, preveda il libero ed incontrollato accesso agli stessi locali di "parti e testimoni" non muniti di Green Pass. Se l'esigenza è di tutela della salute pubblica ed è di tale gravità da lasciare un Difensore fuori dal Palazzo di Giustizia perché costui potrebbe costituire un rischio sanitario, allo stesso modo devono essere lasciati fuori dal Palazzo di Giustizia parti e testimoni, che possono comportare identico rischio sanitario, ed il processo deve essere rinviato ad altra data. Non si comprende altresì perché il Difensore che deve essere necessariamente munito di Green Pass debba essere costretto a sedere affianco o a stare per ore nella stessa aula con soggetti che non sono né vaccinati né sottoposti a tampone preventivo, con grave rischio per la propria salute;



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

Palazzo di Giustizia

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n.11 - 47923 Rimini

tel. 0541.389924

fax 0541.395029

E-mail: info@avvocati.rimini.it

Pec: ord.rimini@cert.legalmail.it

Sito Internet: www.avvocati.rimini.it

C.F. 82012430409

- che altrettanto illogico appare il fatto che dal 15 Febbraio 2022, magari in processo gravissimo, magari all'ennesima udienza in Corte D'Assise, il Difensore quarantannenove non vaccinato possa liberamente continuare ad accedere all'Aula del Tribunale ed a svolgere la sua Funzione e contemporaneamente il Difensore cinquantenne, parimenti non vaccinato, venga lasciato fuori dal Tribunale senza che questo comporti impedimento tale da far rinviare il processo a data successiva al termine dell'emergenza sanitaria;

- che dal 15 Febbraio, inoltre, all'Avvocato ultracinquantenne non vaccinato sarebbe sostanzialmente impedito l'espletamento della funzione difensiva, se non tramite incarico a sostituti che, intanto, egli dovrebbe remunerare e, inoltre, non potrebbero mai avere la stessa conoscenza della vicenda e dell'assistito che ha l'Avvocato titolare, con concreto nocumento per l'assistito;

*- che a maggior ragione ciò vale per gli Avvocati ultracinquantenni iscritti nelle liste dei Difensori d'Ufficio che, da un lato, hanno l'obbligo di prestare la propria attività difensiva e, dall'altro, avrebbero un divieto a prestarla; **DELIBERA** di rivolgere al Consiglio Nazionale Forense istanza affinché valuti di assumere ogni interlocuzione ed iniziativa ritenuta utile al fine di risolvere le anomalie qui segnalate, che certamente comportano pregiudizio per una parte dell'Avvocatura e, di riflesso, per la difesa dei Cittadini. Dispone la trasmissione della presente delibera, unitamente alle note citate, al Consiglio Nazionale Forense*

OMISSIS